



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

**VISTI** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;



**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTA** la nota del 25 gennaio 2021 (acquisita al prot. MiSE n. 2003 del 25.01.2021) con cui la società METKA EGN APULIA Sr.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS – Energy Storage System) nel Comune di Erchie (BR), di potenza pari a 27,5 MW, da collegare alla stazione di rete a 380/150 kV “Tre Torri” di proprietà Terna S.p.A., mediante uno stallo condiviso a 150 kV con altri produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile;

**VISTA** la nota prot. interno n. 7283 del 9 marzo 2021, con cui il Proponente ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

**CONSIDERATO** che secondo il progetto presentato con l'istanza del 25 gennaio 2021 (prot. MiSE n. 2003), l'impianto occuperà un'area di circa 4100 metri quadrati, ubicata circa 4,5 km a sud del Comune di Erchie (BR) in adiacenza alla SE 380/150 kV Erchie di TERNA, in cui si prevede l'installazione di:

- N. 11 container di energia (Battery Container) da 12,19x2,44x2,9m High Cube (40 ft)
- N. 11 container contenente il quadro di parallelo in media tensione, il trasformatore MT/BT e il sistema di conversione (PCS – Power Conversion Unit), da 6,06x2,44x2,59m (20 ft)
- N. 22 (2x11) unità HVAC per il condizionamento dei Battery Container



- N. 1 cabina d'impianto, al cui interno saranno alloggiati la sala quadri MT di arrivo dai container e la partenza in MT per la stazione di utenza, il locale trasformatore dei servizi ausiliari, il locale quadri BT e telecomunicazione ed il locale misure.

**CONSIDERATO** che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo elettrochimico sarà collegato alla rete nazionale attraverso uno stallo condiviso con altri produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile a 150kV nella stazione di Erchie, secondo lo schema previsto dal codice di rete di Terna.

**VISTA** la nota prot. n. 13777 del 4 maggio 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. alla realizzazione di un Impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS – Energy Storage System) nel Comune di Erchie (BR), di potenza pari a 27,5 MW, da collegare alla stazione di rete a 380/150 kV “Tre Torri” di proprietà Terna S.p.A., mediante uno stallo condiviso a 150 kV con altri produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 14040 del 6.05.2021 con cui la Sezione Aree di Crisi industriale della Regione Puglia ha comunicato la non competenza in materia;
- nota prot. ITBA/3109/2021/QL, acquisita al prot. MiSE n. 18385 del 10.06.2021, con cui la Div. III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, della Direzione Generale per le Attività Territoriali del MiSE ha fatto richiesta al gestore di produrre [...]“quanto richiesto nell'allegato modello comprensivo di istruzioni”[...];
- nota prot. MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV V|11/05/2021|0016031-P| con cui il Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha comunicato la Soprintendenza competente all'espressione del parere;
- nota M\_D ABA001 REG2021 0025777 26-05-2021 con cui la Sezione Coordinamento del Territorio – Ufficio Territorio e Patrimonio – Comando Scuole A.M./3^Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha trasmesso al Comando Marittimo Sud e al Comando Militare Esercito “Puglia” la nota MiSE prot. n. 13777 del 4.05.2021 riguardante l'avvio del procedimento del progetto in epigrafe, con la richiesta di far pervenire il proprio parere;
- nota pec acquisita al prot. MiSE 20900 del 5.07.2021 con cui il Proponente chiede alla Div. III – Ispettorato Territoriale della Puglia Basilicata e Molise della DGAT del MiSE [...] “l'emissione di un parere preventivo in questa fase di Autorizzazione Unica, impegnandosi sin d'ora, ad AU ottenuta, a sottoscrivere l'atto di sottomissione ed il nulla osta alla costruzione ed il successivo benessere per la messa in funzione” [...].



- nota acquisita al prot. n. 23033 del 21 luglio 2021 con cui il Proponente ha formalizzato al Comando provinciale dei VVFF di Brindisi la propria richiesta di NOF ai sensi dell'art. 8 del DPR 151/2011, trasmettendo all'uopo la documentazione tecnica necessaria;

**VISTA** la nota n. 23644 del 27 luglio 2021, con cui il Ministero della transizione ecologica ha sospeso il procedimento per un periodo di 30 giorni, al fine di poter consentire al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi di predisporre il Nulla osta di fattibilità (NOF) di cui all'art. 8 del DPR 4 151/2011, ai sensi del DM 7 agosto 2012.

**VISTA** la nota acquisita al prot.n. 27405 del 13 settembre 2021 con cui il Comando Provinciale dei VVFF di Brindisi ha rilasciato il NOF, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni.

**VISTA** la nota prot. 338275 RU del 13 settembre 2021 (prot. MiSE n. 27522) con cui l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli, ha trasmesso il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni.

**CONSIDERATO** che il proponente ha accettato il preventivo predisposto dal gestore di rete TERNA per la soluzione tecnica minima generale (STMG), che prevede il collegamento del sistema di accumulo alla RTN tramite un elettrodotto in antenna ed uno stallo condiviso, come già illustrato nel progetto preliminare di cui all'istanza del 25 gennaio 2021, e che ha ottenuto il benestare dalla stessa Terna S.p.A. al progetto di dettaglio delle opere di rete.

**VISTA** la nota n 27859 del 15 settembre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti del D.L.n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "forte" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Puglia, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

**VISTA** la nota prot.47173 del 7 ottobre 2021 con cui l'Aeronautica militare – comando scuole 3° regione aerea, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Puglia n. 2217 del 29 dicembre 2021, acquisita al protocollo interno n. 246 del 5 gennaio 2022, con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari, nonché dall'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, il cui rilascio è di competenza del Comune di Erchie ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 7 ottobre 2009;



**VISTA** la nota n. 1605 del 18 gennaio 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica, considerato quanto riportato nell'atto di intesa regionale, ha comunicato al Comune di Erchie la necessità di acquisire l'Autorizzazione paesaggistica ed ha parimenti invitato il Proponente a fornire documentazione e informazioni eventualmente necessarie all'uopo;

**VISTA** la nota n. 1676 del 19 gennaio 2022 con cui la Regione Puglia (Dipartimento Sviluppo economico – sezione transizione energetica), ai fini di una corretta ed esaustiva interpretazione dello stesso dell'atto di intesa, ha trasmesso in allegato il parere con prescrizioni pervenuto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica - richiamato nella DGR 2217 del 2021 di Intesa Regionale, avente prot.n. r\_puglia/AOO\_145-19/10/2021/9891 ed ha precisato in riferimento alla relazione paesaggistica che *“l'area di intervento non è interessata né da beni paesaggistici né da ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs.42/2004”*.

**VISTA** la nota n. 1927 del 20 gennaio 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica, alla luce del chiarimento della Regione circa l'assenza di vincoli paesaggistici nell'area di intervento e a rettifica di quanto richiesto con nota 1605 del 18/01/2022, ha comunicato al Comune di Erchie la non necessità di acquisire il parere paesaggistico di competenza, anche in considerazione dell'avvenuto decorso dei termini e del fatto che, secondo il D.L. 7/2002 e s.m.i., il procedimento autorizzativo unico *“sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti”*, e, pertanto non è dovuta da parte del Proponente la richiesta di attivazione di un procedimento specifico, né la relativa corresponsione di ulteriori oneri istruttori.

**VISTA** la nota del 10 marzo 2022 (prot. ingresso MiSE n. 7613 del 10 marzo 2022) con cui la società proponente METKA EGN APULIA S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti-pantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *“[...] di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.”*;

**VISTA** la comunicazione 42310\_20220204 del 7 febbraio 2022 con cui il Ministero dell'Interno – Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ha comunicato che a carico della società Proponente METKA EGN APULIA S.r.l. non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;



**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 Autorizzazione**

1. La METKA EGN APULIA S.r.l. avente sede in Roma (RM), 00186, Corso Vittorio Emanuele II, n. 287 codice fiscale 15223821008, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla realizzazione di un Impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS – Energy Storage System) nel Comune di Erchie (BR), di potenza pari a 27,5 MW, da collegare alla stazione di rete a 380/150 kV “Tre Torri” di proprietà Terna S.p.A., mediante uno stallo condiviso a 150 kV con altri produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza del 25 gennaio 2021 (acquisita al prot. MiSE n. 2003 del 25.01.2021) e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

### **Art. 2 Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla METKA EGN APULIA S.r.l. con l'istanza del 25 gennaio 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la METKA EGN APULIA S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Puglia, al Comune di Erchie nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio del sistema di accumulo, il termine per la trasmissione del progetto



esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

### **Art. 3**

#### **Programma dei lavori**

1. La METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonché al Comune di Erchie, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale.
4. La METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 10 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui ai commi 3 e 4, la METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica.

### **Art. 4**

#### **Prescrizioni**

1. La METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;



- b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Puglia e al Comune di Erchie un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
- a) **Prescrizioni della Regione Puglia** (parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica - richiamato nella DGR 2217 del 2021 di Intesa Regionale):
    - a) prevedere particolare attenzione all'organizzazione del cantiere, evitando impatti sulle aree esterne a quelle di intervento durante le fasi di realizzazione delle opere, con particolare riferimento agli eventuali elementi antropici, semi-naturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario;
    - b) prevedere, ove possibile, l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
    - c) rimuovere le opere provvisorie e realizzare tutti gli interventi di ripristino necessari per riportare le aree interessate alle condizioni ambientali precedenti la realizzazione dell'opera;
    - d) prevedere, quale opera di mitigazione, la piantumazione di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico delle opere fuori terra e delle recinzioni metalliche.
  - b) **Prescrizioni del Comando provinciale dei VVFF di Brindisi:**
    - e) Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere richiesto al Comando, a cura del titolare dell'attività, l'esame del progetto ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 secondo le procedure di cui all'art. 3 del D.M. 07/08/2012.
  - c) **Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:**
    - f) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo.





- g) siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- h) sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- i) siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.

### **Art. 5** **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.minambiente.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE VICARIO**  
**(Dott. Alessandro Serra)**